

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Maria Elisabetta Contino	Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)
- Dott. Mario Blandini	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Guido Sagliaschi	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta dell'8 settembre 2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con raccomandata datata 30 settembre 2009, l'istante, a mezzo del proprio legale, inviava formale comunicazione all'intermediaria, subentrata alla finanziaria con cui aveva stipulato un prestito contro cessione del quinto della pensione, lamentando, a seguito di comunicazione dell'INPS del maggio 2007, la natura usuraria del tasso applicato al finanziamento e chiedendo di accordare una sospensione nel pagamento delle rate mensili di rimborso.

L'intermediaria rispondeva il 13 ottobre 2009, negando che il tasso applicato fosse usurario. Ricordando, infatti, che l'indice da prendere a tal fine in considerazione è il TEG, poneva in evidenza come questo, calcolato in conformità alla normativa vigente, fosse *"pari al 16,45%, e quindi inferiore alla soglia usuraria di periodo del 16,70%"* risultante dal decreto ministeriale di rilevazione trimestrale applicabile in relazione al momento in cui il finanziamento era stato stipulato.

Senza prendere espressa posizione in merito alla richiesta sospensione nei rimborsi, concludeva quindi invitando *"l'INPS alla messa in quota del prestito"*.

Ritenendo insoddisfacente la risposta ricevuta, il consumatore adiva l'Arbitro Bancario Finanziario, chiedendo, in via principale, *"la verifica del tasso (TAN-TAEG-TEG) applicato al contratto"* di finanziamento con cessione del quinto della pensione dallo stesso stipulato *"in quanto sospetto di usura"* sulla base delle indicazioni fornite dall'INPS nella comunicazione indirizzatagli dall'Ente in data 8 maggio 2007. In via subordinata, qualora



detto tasso fosse risultato viceversa lecito, chiedeva disporsi la rateizzazione del debito residuo *“rapportata alla pensione di € 1.320,00 percepita”*, oltre che *“senza aggravio di ulteriori spese e interessi e ricalcolata a tassi attuali più bassi di quelli applicati nel 2006”*, ossia verosimilmente l'anno di stipula del finanziamento.

Accludeva al ricorso la copia del reclamo e della risposta ricevuta, la missiva dell'INPS sopra citata nonché tre solleciti, due dell'intermediaria, rispettivamente datati 29 luglio 2010 e 12 agosto 2010, e il terzo del legale di questa, anch'esso datato 12 agosto 2010, che il ricorrente teneva a segnalare essere gli unici mai pervenutigli, peraltro solo ai primi di settembre 2009.

Allegava, infine, la copia della richiesta di finanziamento datata 21 luglio 2006, predisposta su di un modulo standard, dallo stesso formalizzata nei confronti della finanziaria che aveva originariamente erogato il prestito, in cui si indicavano gli importi di *“retribuzione globale ceduta”*, interessi, *“commissioni finanziarie”*, *“commissioni accessorie”*, *“rimborso spese contrattuali”*, *“rimborso premi assicurativi”*, numero e ammontare delle rate di rimborso, tassi TAN, TAEG e TEG, e, infine, *“saldo al cedente”*, senza ulteriori precisazioni o dettagli.

Nelle proprie controdeduzioni, la resistente premetteva innanzitutto la fonte della propria legittimazione passiva e le ragioni della propria costituzione in luogo dell'originaria cessionaria del credito.

Nel merito contestava che il tasso applicato al finanziamento fosse usurario, rilevando come nella richiesta di finanziamento del 21 luglio 2006 fosse riportato un TEG del 16,45%, inferiore quindi alla soglia usuraria del 16,695% rilevata per il terzo trimestre del 2006.

Facendo presente che dalla fine del 2007 era venuta meno la canalizzazione dell'INPS, lamentava che il ricorrente non avesse più eseguito versamenti dal giugno 2009.

Ponendo in risalto la pendenza di trattative con il cliente per la negoziazione di un piano di rientro, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

Con le controdeduzioni venivano effettuate produzioni sostanzialmente coincidenti con quelle del ricorrente, salvo per un prospetto interno relativo ai pagamenti ricevuti e per la cartolina attestante che la raccomandata del proprio legale datata 12 agosto 2009 era stata spedita (non ricevuta) il 25 successivo.

DIRITTO

Con il ricorso il cliente formula, in via principale, una domanda di accertamento. Chiede, infatti, al Collegio di dichiarare che il tasso applicato al finanziamento con cessione del quinto della pensione risulta, a far tempo dal maggio 2007 (ossia dalla data in cui l'INPS ne aveva evidenziato la natura usuraria) superiore al tasso soglia determinato periodicamente dal Ministero dell'Economia oltre il quale deve considerarsi usurario.

In via subordinata, e quindi in caso di accertamento della liceità del tasso applicato, chiede disporsi la rateizzazione del debito residuo, da determinarsi tenendo conto dell'esiguo ammontare della pensione percepita, facendo applicazione di un tasso inferiore a quello applicato nel 2006 ed escludendo ogni debenza a titolo di spese e interessi moratori.

Il Collegio può conoscere della domanda formulata in via principale dal ricorrente.

L'asserita natura usuraria del tasso di interesse applicato ha costituito, infatti, oggetto del reclamo, risultando così integrata la condizione di procedibilità posta dalla Sez. IV, par. 2, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009.

Il ricorso è inoltre ricevibile, in quanto all'evidenza il cliente lamenta la natura usuraria del tasso applicato alle rate addebitategli a far tempo dalla comunicazione dell'INPS che



pone a sostegno della propria richiesta, ossia da maggio 2007 (mentre le rate precedenti erano state regolarmente versate dall'Ente senza sollevare alcuna contestazione quanto al saggio degli interessi), tanto che non fa valere la nullità, ex art. 1815, 2° comma, cod.civ., della clausola contrattuale con cui gli interessi erano stati pattuiti (come avrebbe viceversa fatto se avesse ritenuto usurario il saggio originariamente convenuto e applicato alle rate addebitate in precedenza), e che, con la domanda subordinata, chiede di disporre la rateazione, con applicazione di un tasso inferiore a quello pattuito nel 2006, *“unicamente del debito residuo”*, mentre nessuna istanza avanza per il pregresso.

La domanda concerne quindi le rate di rimborso addebitate da maggio 2007, e nello specifico il saggio degli interessi ad esse applicate.

Il ricorso è inoltre ricevibile, quanto alla domanda principale, anche in relazione al provvedimento reclamato. Le domande di accertamento di diritti, obblighi e facoltà rientrano, infatti, nella competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto disposto dalla Sez. I, par. 4, delle sopra ricordate Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. Nello specifico si tratta di accertare se la resistente abbia violato l'obbligo di praticare tassi non usurari.

Nel merito, si deve, tuttavia, concludere per il rigetto della domanda.

Come noto, sono, infatti, irrilevanti, al fine di verificare se gli interessi applicati siano usurari, le eventuali variazioni che intervengano nella determinazione periodica dei tassi soglia a seguito delle rilevazioni trimestrali che la legge 7 marzo 1996, n. 108 demanda al Ministero dell'Economia e delle Finanze successivamente all'intervenuta convenzione tra le parti.

Come, infatti, precisato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, di Interpretazione autentica della L. 7 marzo 1996, n. 108 recante disposizioni in materia di usura, convertito dalla L. 28 febbraio 2001, n. 24, *“si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”*.

Ne consegue che gli interessi, che al momento della stipula del contratto che li contempla non sono usurari, non possono in alcuno modo divenirlo in un momento successivo. Ciò si evince chiaramente anche dal disposto dell'art. 1815, 2° comma, cod.civ., che commina la nullità, originaria, della clausola con cui sono convenuti interessi usurari.

L'indagine deve quindi essere condotta verificando la legittimità degli interessi che erano stati stipulati nel contratto di prestito con cessione del quinto della pensione.

Nessuna delle parti ha prodotto tale contratto. Agli atti esiste soltanto una richiesta di concessione del finanziamento, predisposta su moduli prestampati e sottoscritta dal cliente. Sul testo compare un timbro della finanziaria con una sigla, non accompagnati tuttavia da alcuna dicitura, nemmeno *“per accettazione”*. Né il cliente né la resistente hanno comunque contestato che i dati ivi indicati siano diversi da quelli effettivamente pattuiti.

Non essendo stato versato agli atti un documento che possa con certezza individuarsi nel contratto, medesime considerazioni debbono valere per la data della sua stipula, che è essenziale per valutare la legittimità o meno degli interessi pattuiti.

In assenza di ulteriori riscontri e di prese di posizioni delle parti, si può ragionevolmente situare la formalizzazione dell'accordo alla data indicata nella richiesta (ossia il 21 luglio 2006) o comunque nel terzo o nel quarto trimestre del 2006, con la precisazione che nel quarto trimestre è avvenuta la notifica al cliente dell'avvenuta cessione del credito vantato dalla finanziaria nei suoi confronti mentre a ottobre 2006, mentre nel documento denominato *“prospetto dei pagamenti ricevuti”* prodotto dalla resistente la prima rata risulta essere stata addebitata in ottobre.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La verifica del tasso deve essere condotta sulla base del TEG e non del TAEG, da calcolare secondo le disposizioni applicabili all'epoca (e quindi, in particolare, non includendo il premio per la stipula dell'assicurazione sulla vita in quanto imposta *ex lege*).

Nella richiesta di finanziamento, il TEG viene indicato essere pari al 16,45%. La verifica dei conteggi effettuata sulla base degli altri dati riportati nella richiesta di erogazione del prestito, conferma tale dato, portandolo anzi al 16,44%.

In forza del Decreto Ministeriale 21 giugno 2006, il tasso soglia relativo al terzo trimestre del 2006 per le operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione di importo superiore a € 5.000,00 è pari al 16,695%, come correttamente riportato nelle controdeduzioni. In base al Decreto Ministeriale del 21 settembre 2006, il tasso soglia per il quarto trimestre risulta pari al 16,665%.

Ne consegue che il tasso pattuito non poteva considerarsi usurario, tanto nel caso in cui il contratto fosse stato stipulato nel terzo quanto nel quarto trimestre del 2006, e non poteva quindi considerarsi usurario neppure, per quanto qui rileva, in relazione alle rate addebitate da maggio 2007 in avanti.

Solo per completezza, si rileva che, in forza del Decreto Ministeriale del 20 marzo 2007, il tasso soglia relativo al periodo 1° aprile – 30 giugno 2007 per il tipo di operazioni quale quella in esame era pari al 15,39%. Alla data della comunicazione indirizzata dall'INPS al ricorrente (ossia l'8 maggio 2007), un tasso del 16,44% sarebbe quindi stato effettivamente usurario, ma solo per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio stipulati in tale arco temporale, non per quelli, come nel nostro caso, stipulati anteriormente.

Alla luce di quanto sopra, la domanda proposta in via principale dal ricorrente deve essere rigettata.

Venendo quindi all'esame della domanda proposta in via subordinata, se ne deve dichiarare l'improcedibilità e comunque l'irricevibilità.

La stessa è, infatti, innanzitutto improcedibile per non aver costituito oggetto del reclamo, essendo stata con esso semplicemente richiesta una sospensione nel pagamento delle rate.

In ogni caso, non potrebbe essere ricevibile.

La domanda in questione sembra, infatti, tendere ad ottenere una pronuncia costitutiva, volta cioè a modificare il rapporto giuridico intercorrente tra le parti, o comunque la condanna ad un *facere* infungibile.

Come noto, l'autorità giudiziaria, in base alle previsioni dell'art. 2908 cod.civ., "*può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici*" solo "*nei casi previsti dalla legge*", da intendersi pertanto a tutti gli effetti tassativi. Simili considerazioni per quanto attiene alle sentenze di condanna aventi ad oggetto un *facere*, in luogo della dazione di una somma a fine risarcitorio.

La richiesta in esame non rientra in nessuna specifica previsione di legge, tanto più che, come questo Collegio ha già avuto modo di evidenziare in fattispecie molto simile a quella in esame (decisione n. 1103 del 27 maggio 2011), il mutuatario non ha alcun diritto alla rinegoziazione del contratto né a ottenerne la modifica, ovviamente ove non si verta in fattispecie in cui il potere del giudice di riconduzione del rapporto ad equità o il diritto della parte a ottenere modifiche contrattuali non siano espressamente contemplati dalla normativa (cfr. ad esempio, art. 1, 2° comma, del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito dalla L. 28 febbraio 2001, n. 24), e fatta salva l'ipotesi di nullità o inefficacia di clausole, di cui sia prevista l'automatica sostituzione ex art. 1419, 2° comma, cod. civ..

A maggior ragione un simile potere del giudice e un corrispondente diritto della parte non sussistono nel caso in esame non risultando il tasso applicato superiore alla soglia fissata ai fini dell'usura.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 2183 del 18 ottobre 2011

Fermo quanto sopra, non può che prendersi atto dei negoziati che la resistente dichiara essere in corso per la modifica delle condizioni del prestito e segnatamente per la formulazione di un piano di rientro, con l'auspicio che, nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la conduzione delle trattative, le parti possano pervenire ad un accordo.

PQM

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO